

N. R.G. 21790/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CENTRALE CIVILE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianni Sabbadini

dott. Elisabetta Sampaolesi

dott. Alessia Busato

Presidente

Giudice

Giudice rel.

all'esito dell'udienza del

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 21790/2014 promosso da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

RECLAMANTE/I

contro

FALL. COBRA S.R.L.

RECLAMATO/I

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con provvedimento emesso in data 3 dicembre 2014, oggetto di reclamo, il G.D. di questo Tribunale ha ordinato all'istituto di credito oggi ricorrente la restituzione di alcune azioni, già di proprietà di Cobra s.r.l., detenute dall'odierna reclamante a titolo di pegno. Il G.D., nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris sulla base delle seguenti argomentazioni: l'ammissione del credito vantato dall'odierna reclamante al passivo fallimentare senza privilegio, l'impossibilità, per il creditore pignoratizio, ex art. 53 l. Fall., di realizzare il proprio credito in assenza di ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo l'istituto di credito odierno ricorrente allegando, nella sostanza, l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 4 D.Lvo 170/2004 alla luce della prevalente normativa comunitaria, l'insussistenza della verosimiglianza in merito alla sussistenza del fumus boni iuris, l'omessa motivazione in merito al periculum in mora.

Si costituiva la resistente la quale, allegato che non era stata offerta alcuna prova in merito alla sussistenza del pegno con riguardo alle azioni sociali della Banca Popolare di Sondrio, contestata l'interpretazione dell'art. 4 D.Lvo 170/2004 e della normativa comunitaria come proposta da parte reclamante e ritenuta la sussistenza del periculum in mora anche in considerazione della vantaggiosa offerta di acquisto delle azioni V.I.V.A. Brescia Diesel s.p.a. chiedeva il rigetto del reclamo.

Non vi è dubbio che il provvedimento reclamato debba essere confermato con riguardo alle azioni sociali della Banca Popolare di Sondrio non avendo parte odierna reclamante offerto alcuna prova della sussistenza del diritto di pegno in forza del quale si è opposta alla consegna delle azioni al fallimento.

Quanto alle ulteriori azioni si osserva quanto segue: l'articolo 4 del D.Lvo 21 maggio 2004 n. 170, di attuazione della direttiva comunitaria 2002/47, prevede che "al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto: a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita...". Secondo l'interpretazione offerta dal fallimento resistente tale norma non sarebbe in contrasto con la disciplina generale di cui all'art. 53 della legge fallimentare che prevede in ogni caso che la facoltà di vendita diretta delle attività finanziarie oggetto di pegno sia preceduta dall'ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito.

Tale interpretazione, pur possibile in forza del mero dato letterale della norma, pare in contrasto con quanto previsto dal legislatore comunitario nell'ambito della direttiva 2002/47.

L'articolo 4 comma 4 lettera b) della direttiva in esame prevede espressamente che le modalità di realizzo della garanzia finanziaria non possano prescrivere l'obbligo "che le condizioni di realizzo siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona". Dal momento che il termine "condizioni di realizzo" pare riferirsi ai presupposti per la realizzazione della garanzia può fondatamente dubitarsi della correttezza dell'interpretazione della norma come proposta dal fallimento odierno resistente parendo che la norma voglia escludere il controllo preventivo del Tribunale nella realizzazione della garanzia.

A sostegno di tale conclusione vi è anche il punto 17) del considerando della direttiva che prevede la possibilità per gli Stati membri di conservare o introdurre un controllo, ma parebbe solo "a posteriori".

Né il disposto dell'art. 9 comma 2 lett. d) della direttiva, che demanda alla legislazione del paese in cui è situato il conto di pertinenza, le "modalità con le quali la garanzia ... deve essere realizzata" può portare a diversa conclusione, considerando che le modalità di realizzo attengono alle modalità della vendita e non già ai presupposti della stessa.

Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che sia estremamente dubbia la sussistenza del fumus boni iuris del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. richiesto da parte oggi resistente con riguardo alle azioni V.I.V.A. Brescia Diesel s.p.a. parendo che il creditore pignoratizio, salvo l'eventuale controllo a posteriori, possa procedere alla realizzazione della garanzia anche in assenza della previa ammissione al passivo fallimentare del proprio credito in via chirografaria.

Tali considerazioni esimono da ogni ulteriore valutazione sia con riguardo alla incidenza, sul presente giudizio, del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. di questo Tribunale e che parebbe essere stato eseguito su parte delle azioni V.I.V.A. Brescia Diesel s.p.a. oggetto di richiesta di provvedimento ex art. 700 c.p.c., sia con riguardo alla sussistenza del periculum in mora, trattandosi di vertenza meramente economica che vede quale potenziale debitore, in caso di illegittima escussione della garanzia, un istituto di credito sulla cui presumibile solvibilità nulla è stato argomentato.

Considerando la reciproca soccombenza e relativa novità della questione che non registra specifici precedenti della Suprema Corte ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite sia della fase svoltasi innanzi al G.D. sia della fase svoltasi innanzi al Collegio.

P.Q.M.

Revoca il provvedimento di sospensione, in parziale riforma del provvedimento emesso dal G.D. e oggetto di reclamo revoca il provvedimento reclamato nella parte in cui ordina alla banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. Per azioni di consegnare immediatamente al Fallimento Cobra s.r.l. nr. 1.952.9890 azioni ordinarie della società V.I.V.A. Diesel s.p.a.;

conferma per il resto il provvedimento reclamato;

dichiara compensare le spese di lite.

Pagina 2 BRESCIA, 27 GENNAIO 2015

deposito
29.1.15
ut

Il Presidente
Giuseppe